

PIANO EX ART. 28.2 BMR

Pubblicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB

€STR - EURO SHORT TERM RATE

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

DESCRIZIONE DELL'INDICE	Il tasso €STR è rilevato a cura di BCE (Banca Centrale Europea – l'“amministratore dell'indice”) ed identificato dall' ISIN EU000A2X2A25 (FISN: ECB/EUR EURO SHORT-TERM RATE IR). La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate sul sito dell'amministratore dell'indice al seguente link
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE	Qualora l'amministratore dell'indice cessasse la fornitura del tasso €STR (per sua determinazione o a seguito di un provvedimento dell'autorità di vigilanza competente) o in caso di variazioni sostanziali ^(*) del tasso €STR, le unità di business della Banca che utilizzano l'€STR, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance, avvalendosi di Tesoreria per l'individuazione dell'indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate: • effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate; • valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati; • individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice¹; • definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata; • informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'indice alternativo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande; • predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB. Nell'individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno

¹ In particolare, si dovrà considerare la procedura predisposta dall'amministratore per i casi cessazione e variazione sostanziale dell'€STR e pubblicata sul proprio sito internet ai sensi degli artt. 10 e 14 dell'indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca Centrale Europea del 10 luglio 2019 sullo euro short term rate €STR (BCE/2019/19) (o altro documento che dovesse in futuro sostituirlo "Indirizzo") (Cfr. il testo dell' "Indirizzo" pubblicato al seguente [link](#))

considerare:

- le indicazioni fornite dall'amministratore dell'indice (o altro soggetto che dovesse sostituirlo) e/o da un comitato ufficialmente incaricato o nominato dall'amministratore dell'indice (o altro soggetto che dovesse sostituirlo) al fine di designare o raccomandare un tasso sostitutivo di €STR (tasso che potrebbe essere fornito da BCE o altro amministratore);
- la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante;
- la presenza **dell'amministratore/i e** degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero **la circostanza che non sia vietato l'utilizzo dell'indice alternativo da parte dell'ESMA o dell'autorità competente per l'amministrazione dell'indice la fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA**²;
- quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. LMA), ove possibile e opportuno;
- eventuali prassi di mercato;
- la capacità di attuazione della sostituzione dell'€STR con indici alternativi senza ritardi ingiustificati;
- la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti esistenti collegati all'€STR.

Qualora non venisse designato o raccomandato un tasso alternativo dall'amministratore dell'indice (o altro soggetto che dovesse sostituirlo) e/o da un comitato ufficialmente incaricato o nominato dall'amministratore dell'indice (o altro soggetto che dovesse sostituirlo) troverà applicazione il Tasso Deposit Facility BCE +/- spread in funzione dell'andamento delle quotazioni, per rendere equivalenti le condizioni di tasso alla data di utilizzo³.

(*) Per variazione sostanziale si intende la perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte della autorità di vigilanza competente. Non costituisce pertanto una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'€STR si utilizzerà l'€STR, tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.

² Aggiornamento del 31.12.2025, introdotto in seguito alle modifiche apportate al Regolamento Benchmark da parte del Regolamento (UE) 2025/914 del 7 maggio 2025, aventi, tra le altre cose, ad oggetto l'introduzione della facoltà da parte delle Autorità Nazionali Competenti o dell'ESMA di vietare l'uso di un indice significativo al verificarsi di determinate condizioni.

³ Si tratta di un'indicazione in linea con le raccomandazioni "on €STR fallback arrangements" pubblicate dal Working Group on euro risk free rates il 12 novembre 2019. Raccomandazioni che sono state adottate tenendo conto di diversi fattori, tra cui la solida natura dell'amministratore di €STR (BCE), la revisione periodica della metodologia di €STR da parte della BCE, le policies scritte e le procedure sulle azioni da intraprendere in caso di cessazione di €STR pubblicate dall'amministratore dell'indice sul proprio sito internet (Cfr. il documento "Report by the working group on euro risk-free rates on €STR fallback arrangement" pubblicato al seguente [link](#)).

INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'INDICE	Qualora €STR, anche in linea con quanto previsto dall'art. 23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione di €STR (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea (o altro soggetto che dovesse sostituirla) e/o da un comitato ufficialmente incaricato o nominato dall'amministratore dell'indice (o altro soggetto che dovesse sostituirlo) al fine di raccomandare un tasso sostitutivo di €STR (tasso che potrebbe essere fornito da BCE o altro amministratore). Se tale tasso non venisse designato o raccomandato, per Indice Alternativo s'intenderà il Tasso Deposit Facility BCE (Euro Deposit Facility Rate - EDFR) +/- l'EDFR/€STR spread.
--	--